



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 19 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – nr.16 del 25 febbraio 2020 con il quale è stato indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive disposizioni attuative, per effetto del quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;
- VISTO** l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 24 aprile 2020, n.27;
- VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni attuative, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, nr. 35;
- VISTO** l’art.259, comma 5, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2020 contenente le prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
- RAVVISATA** la necessità di riorganizzare l’iter concorsuale al fine di procedere al suo avvio in maniera funzionale e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, le date di svolgimento delle prove concorsuali, indicate nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – nr.16 del 25 febbraio 2020, **sono annullate**. Le nuove date di svolgimento saranno rese note con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020, citato nelle premesse.

Art. 2

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2, 3 e 10 dell'art.7 “Prova scritta di selezione” del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020, sono sostituiti dai seguenti:

1. *I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione, in data, ora, luogo e secondo le disposizioni di afflusso che saranno resi noti, con congruo anticipo, mediante avviso. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell'allegato “I” del presente decreto. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare la prova in lingua tedesca.*
2. *L'avviso di cui al comma precedente sarà consultabile nel sito web www.carabinieri.it ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, che potranno altresì chiedere informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.*
3. *Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione del citato avviso, di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.*
10. *L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.*

Art. 3

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art.8 “Documenti da produrre” del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 è sostituito dal seguente:

1. *I candidati convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia:*
 - a) *documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata;*
 - b) *certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;*
 - c) *referto attestante (da non oltre 6 mesi) l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;*
 - d) *referto attestante (da non oltre 6 mesi) l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;*

- e) *certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "L", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD – favismo), manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;*
- f) *qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psicofisici;*
- g) *elettrocardiogramma refertato;*
- h) *esami ematochimici:*
 - *emocromo completo;*
 - *VES;*
 - *glicemia;*
 - *creatininemia;*
 - *trigliceridemia;*
 - *colesterolemia totale;*
 - *transaminasemia (GOT e GPT);*
 - *bilirubinemia totale e frazionata;*
 - *gamma GT;*
 - *CDT;*
 - *esame delle urine standard e del sedimento;*
- i) *esame audiometrico;*
- j) *i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre referto:*
 - *di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;*
 - *del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nell'articolo 10, comma 9. La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove convocazioni.*

Art. 4

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 e 4 dell'art.9 "Prove di efficienza fisica" del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 sono sostituiti dai seguenti:

1. *Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato "N", che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.*
4. *Il mancato superamento delle prestazioni minime richieste riferite anche ad uno solo degli esercizi previsti determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato "N", fino ad un massimo di 3,00 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13.*

Art. 5

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 4 e 10 dell'art.10 "Accertamenti psicofisici" del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 sono sostituiti dai seguenti:

4. *La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale, antropometrica e anamnestica e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:*
- a) visita cardiologica;*
 - b) visita oculistica;*
 - c) visita odontoiatrica;*
 - d) visita otorinolaringoiatrica;*
 - e) visita psichiatrica;*
 - f) analisi delle urine, per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti al predetto esame. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato "O", dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa).*

I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "P", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i candidati che hanno già conseguito, da non oltre un anno rispetto alla data di convocazione, l'idoneità psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:

- pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;*
- disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 5.*

Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato allegato "P", che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.

10. *I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con le attività concorsuali relative alla categoria di posti a concorso, di cui all'art.1, comma 1, per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica.*

Art. 6

Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 3 dell'art.13 "Graduatoria di merito" del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 sono sostituiti dai seguenti:

1. *I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), in tre distinte graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate non appena conclusi i rispettivi iter concorsuali.*
3. *Ciascuna graduatoria finale di merito di cui al comma 1, formata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri che sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio Relazioni con il Pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935.*

Art. 7


Per i motivi citati nelle premesse, i commi 3 e 4 dell'art.19 "Presentazione al corso" del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 sono sostituiti dai seguenti:

3. *Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di Istruzione, l'Amministrazione articolerà il corso di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, ove non diversamente disposto, sarà riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.*
4. *I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.*

Art. 8

Per i motivi citati nelle premesse l'allegato "N" del Decreto Dirigenziale del 19 febbraio 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Gen. C.A. Giovanni Nistri



PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Articolo 9 del bando)

ESERCIZI	UOMINI	DONNE	PUNTEGGIO (1)
corsa piana di metri 1000	tempo superiore a 3' e 50''	tempo superiore a 4' e 30''	inidoneo
	tempo compreso tra 3' e 50'' e 3' e 36''	tempo compreso tra 4' e 30'' e 4' e 16''	0 punti
	tempo compreso tra 3' e 35'' e 3' e 21''	tempo compreso tra 4' e 15'' e 4' e 06''	0,5 punti
	tempo uguale o inferiore a 3' e 20''	tempo uguale o inferiore a 4' e 05''	1 punto
piegamenti sulle braccia (2)	piegamenti in numero inferiore a 15	piegamenti in numero inferiore a 10	inidoneo
	piegamenti in numero compreso tra 15 e 25	piegamenti in numero compreso tra 10 e 20	0 punti
	piegamenti in numero uguale o superiore a 26	piegamenti in numero uguale o superiore a 21	0,5 punti
salto in alto (3)	altezza inferiore a cm. 120	altezza inferiore a cm. 100	inidoneo
	altezza cm. 120 (3)	altezza cm. 100 (3)	0 punti
	altezza cm. 130 (3)	altezza cm. 110 (3)	1 punto
	altezza cm. 140 (3)	altezza cm. 120 (3)	1,5 punti

- (1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.
 (2) da eseguirsi nel tempo massimo di 2' senza interruzioni;
 (3) la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista ed è invece facoltativa per la misura superiore, cui è connessa l'attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1'.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di "inidoneità" e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso.

Il superamento di tutti gli darà luogo all'attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.

Il candidato che, prima dell'inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:

- al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 9, comma 1.
- a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito verbale.